





I SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO: I SODALIZI SPORTIVI



Ricavi 2016/17	Variazione
Plusvalenze	104,70
Diritti TV	37,90
Ricavi da gare	14,20
Altri ricavi	7,60
Merchandising	5,70
Sponsor e pubblicità	4,70
Totale	174,8



Costi 2016/17	Variazione
Personale	40,30
Oneri gestione calciatori	39,60
Ammortamento calciatori	15,90
Servizi esterni	15,10
Costi merchandising	3,90
Altri oneri	2,10
Totale	116,9



Statuto Coni - Art. 29

Ordinamento e riconoscimento delle società ed associazioni sportive

1. Le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale.
2. Le società ed associazioni sportive aventi la sede sportiva nel territorio italiano sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalle Federazioni sportive nazionali, ovvero dalle Discipline sportive associate, ovvero dagli Enti di promozione sportiva. Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole discipline sportive praticate.
3. Le società e le associazioni sportive possono stabilire la loro sede ai fini dell'ordinamento statale in ognuno degli Stati membri dell'Unione Europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia stabilita nel territorio italiano.

4. Le società e le associazioni sportive sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

~~4-bis. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi del comma 2, sono iscritte nel registro di cui all'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186.~~

5. Le società ed associazioni sportive, e in particolare quelle professionistiche, devono esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.

6. Le società ed associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione delle rispettive Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

6-bis. Le società sportive professionistiche, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, sono sottoposte al controllo da parte delle Federazioni sulle società sportive di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e al controllo sostitutivo del CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte delle Federazioni sportive nazionali.

Statuto Coni - Art. 29

Ordinamento e riconoscimento delle società ed associazioni sportive

(nuovo testo – approvato nel 2023)

1. Le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell'articolo di cui all'art. 6 e ss. del D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale.
2. Le società e le associazioni sportive possono stabilire la loro sede ai fini dell'ordinamento statale in ognuno degli Stati membri dell'Unione Europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo da parte delle FSN, DSA e EPS, la sede sportiva sia stabilita nel territorio italiano.
3. Le società e le associazioni sportive sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

4. Le società ed associazioni sportive, e in particolare quelle professionistiche, devono esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.

5. Le società ed associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione delle rispettive Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

5-bis. Le società sportive professionistiche, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, sono sottoposte al controllo da parte delle Federazioni sulle società sportive di cui all'articolo 13, comma 10-bis, del D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36.

5-ter. Le società sportive professionistiche, in caso di revoca dall'affiliazione, sono inibite dall'attività sportiva. Avverso le decisioni della Federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n) del presente Statuto

Gli enti sportivi nella disciplina statale

~~L. 91/1981~~

L. 289/2002 (art.90)

L. 186/2004 (Registro)

D. Lgs. 36/2021

D. Lgs. 39/2021

D. Lgs. 120/2023

Società sportive professionistiche

Spa o Srl

Società sportive dilettantistiche

**associazione con o senza personalità
giuridica**

società ex libro V, titolo V e titolo VI cc

enti del terzo settore

D.lgs. 36/2021

Capo I Associazioni e società sportive dilettantistiche

Art. 6 Forma giuridica

Art. 9 Attività secondarie e strumentali

Art. 7 Atto costitutivo e statuto

Art. 10 Riconoscimento ai fini sportivi

Art 7 bis Locali utilizzati

Art. 11 Incompatibilità

Art. 8 Assenza di fine di lucro

Art. 12 Disposizioni tributarie

D.lgs. 36/2021

Capo II Società sportive professionistiche

Art. 13 Costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche

Art. 14 Deposito degli atti costitutivi

Acquisto della personalità (giuridica) «sportiva»

Affiliazione

Presso la FSN o DSA o EPS (anche paralimpici) di riferimento

Secondo regole e modalità definite dalle singole FSN, DSA, EPS

Rinnovo on cadenza annuale

Decadenza e Revoca secondo i Regolamenti dei singoli enti affilianti

Iscrizione nel Registro delle società sportive *dilettantistiche* CONI

Iscrizione nel Registro delle società sportive dilettantistiche dell’Autorità Governativa in materia di sport – Gestito da Sport e Salute Spa

Acquisto della personalità giuridica

ASD e SSD

Procedura semplificata in deroga al DPR 361/2000 indicata dall'art. 14 del d.lgs. 39/2021 (come modificato nel 2023)

Iscrizione nel Registro delle attività sportive dilettantistiche

Prevalenza dell'attività sportiva dilettantistica

Obblighi documentali

Presenza di un patrimonio minimo

Possibilità di attività secondarie

Adeguamento degli statuti entro il 31.12.2023

SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE

Norme del cc in tema di spa e srl // iscrizione al registro delle imprese

vincolate al perfezionamento dell'affiliazione



*Contenuto obbligatorio degli atti costitutivi :
attività sportiva ed attività correlate e strumentali*

Obbligo di deposito

Organo consultivo a tutela degli interessi della tifoseria

Controlli periodici sulla situazione economica e sulla sostenibilità finanziaria dei campionati di appartenenza

Registro CONI delle associazioni sportive dilettantistiche

Registro delle Attività sportive dilettantistiche

Duplicazione o diverse finalità?

Rapporto gerarchico?

Che rapporti con il RUNTS?



SOCIETÀ SPORTIVE

Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche



Cerca nel Registro pubblico

Regione (*)	Provincia (*)	Comune
<input type="text" value="Scegli la regione"/>	<input type="text" value="Scegli la provincia"/>	<input type="text" value="Scegli il comune"/>
Codice fiscale	Denominazione	Cognome legale rappresentante
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sigla Organismo Sportivo	Codice di affiliazione	<input type="button" value="Avvia la ricerca"/>
<input type="text" value="Tutti"/>	<input type="text"/>	

(*) Campi obbligatori

SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

Costituita come spa o come srl

Ha un collegio sindacale

Prevede lo svolgimento in via esclusiva di attività sportive o di attività strumentali

Destina una quota (almeno 10%) degli utili alle giovanili

È affiliata ad una FSN (che prevede il settore professionistico) ed è riconosciuta CONI

Causa: divisione utili (ex art.2247 c.c.) con quota riservata al settore giovanile e della formazione

Oggetto sociale: attività sportive, attività connaturate o strumentali

Costituzione delle società sportive (fasi del procedimento)

Costituzione spa o srl

Affiliazione FSN

Deposito atto costitutivo ed iscrizione registro imprese (ex art.2230 cc)

Deposito atto costitutivo ed avvenuta iscrizione presso la FSN di affiliazione

Affiliazione

Ai fini della “capacità sportiva”

È un atto delle FSN con valenza pubblicistica (anche se alcuni avevano avanzato una ricostruzione in chiave privatistica –Galgano “atto associativo”)

Iscrizione Registro Imprese

Ai fini della “capacità” nell’ordinamento giuridico statale


Società Sportive Dilettantistiche

art. 90 legge 289/2002

Qualsiasi forma del libro I (ASD)

(come modificato da l.128/2004)

Associazione con personalità ex DPR
10 febbraio 2000 n.361




Società sportiva senza scopo di lucro
(SSD)

Obbligo di costituzione mediante atto scritto
Obblighi su denominazione ed oggetto sociale
Contenuto minimo obbligatorio degli statuti
Disciplina fiscale agevolata

Società Sportive e Sport Business

Modello *profit oriented*

Modello *utility oriented*



Il Titolo Sportivo come asset patrimoniale

Si tratta di un bene che presenta un valore non “assoluto”, ma relativo, anzi “partecipativo”

È uno dei profili della qualità di associato

TAR Lazio 9668/2004

“il titolo sportivo è una posizione di status
inerente al soggetto affiliato, rilevante all’interno
dell’organizzazione sportiva”

Problema della natura giuridica

Trib Napoli, ord. 16.07.2004

“bene di esclusiva appartenenza della società sportiva; costituisca la “maggiore virtuale ricchezza patrimoniale di una società calcistica”; è recuperabile alla massa del fallimento.

Trib Ancona, decr. 18.08.2004

“elemento aziendale genetico, strutturale, indefettibile, funzionale e necessario all’esercizio dell’impresa.”

Entrambe le interpretazioni si pongono in contrasto con il principio di non valutabilità economica del titolo sportivo

Tar Lazio 9668/2004

«Il titolo sportivo esiste solo e nella misura in cui è riconosciuto dalla FSN nel cui contesto il relativo valore è destinato ad esprimersi»

Il trasferimento e la commercializzazione sono, in tutti gli altri casi, vietati (ed il contratto di compravendita posto in essere sarebbe nullo)